



Fondazione
Centro di
Documentazione
Ebraica
Contemporanea

Statuto

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2018

Art. 1 – È istituita in Milano la Fondazione "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EBRAICA CONTEMPORANEA – C.D.E.C. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)" per proseguire l'attività dell'omonimo Istituto creato nel 1955 dalla Federazione Giovanile Ebraica d'Italia (F.G.E.I.). Essa è posta, sotto l'egida della Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U.C.E.I.) anche ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

Scopi

Art. 2 – La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione della cultura, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, comprese le biblioteche, della ricerca storica e della tutela dei diritti civili.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

L'attività della Fondazione consiste nel promuovere lo studio delle vicende, della cultura e della realtà degli Ebrei, con particolare riferimento all'Italia ed all'età contemporanea, assicurando la raccolta di ogni relativa documentazione nei propri Archivi e nella propria Biblioteca.

Tramite la sua attività la Fondazione intende contrastare ogni forma di razzismo e antisemitismo, anche al fine di promuovere la tutela dei diritti civili al riguardo.

La Fondazione conserva nel tempo, tramite le sue strutture e la sua attività, la memoria della persecuzione antiebraica fascista e nazista.

Il materiale acquisito dalla Fondazione di interesse storico, archivistico, bibliografico è patrimonio inalienabile dell'ebraismo italiano.

Attività

Art. 3

Per il perseguimento dei propri scopi di cui all'art. 2, la Fondazione:

- a) conduce e promuove studi, ricerche ed iniziative relativi all'ebraismo, in particolare italiano, la sua storia e cultura, l'antisemitismo e il razzismo, secondo i criteri del rigore del metodo e nell'indipendenza della ricerca scientifica;
- b) conserva ed incrementa la Biblioteca e l'Emeroteca specializzate, gli Archivi di documentazione storica sulle tematiche di cui alla lettera (a), la Videoteca, gli Archivi digitali e la

Raccolta documentaria sull'antisemitismo;

c) mette a disposizione del pubblico il materiale e le conoscenze acquisite e promuove la divulgazione delle stesse;

d) cura la pubblicazione di studi e ricerche svolte sulle tematiche di cui alla lettera (a);

e) mantiene rapporti con altri istituti simili in Italia e all'estero e collabora con essi e con altri Enti sui temi di comune interesse;

f) conduce e promuove programmi di aggiornamento culturale rivolti agli insegnanti, agli studenti e alla cittadinanza nell'ambito dei suoi scopi di cui all'Art. 2.

Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione rispetta le festività ebraiche.

Gestione

Art. 4 – Alla Fondazione non è consentito lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui agli artt. 2 e 3, ad eccezione di quelle direttamente connesse e di quelle accessorie per loro natura a quelle statutarie istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati è utilizzato principalmente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di intento sociale.

Non è consentita pertanto la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione inclusi quelli di cui all'art. 10 n. 6 del D.L. 4.12.1997 n. 460, nonché di fondi o riserve comunque derivanti durante la vita della Fondazione, a fondazioni, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali secondo quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate nei limiti di quanto previsto dal citato art. 8 d.lgs. 117/2017 o da ogni altra norma applicabile alle ONLUS e dopo di esse agli Enti del terzo settore.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

La Fondazione usa in ogni suo distintivo e comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e/o l'acronimo ONLUS ai sensi di legge.

Sede

Art. 5 – La Fondazione ha sede in Milano. Può aprire uffici e rappresentanze in altri luoghi in Italia e all'estero.

Patrimonio della Fondazione

Art. 6 – Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai mezzi indicati nell'atto costitutivo della Fondazione, apportati a tale scopo dal Presidente

pro-tempore dell'U.C.E.I. in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio dell'U.C.E.I. in sede di accettazione dell'eredità della Signora Trudy Goth e in conformità al decreto di autorizzazione della Prefettura di Roma del 25 gennaio 1985;

b) dal patrimonio librario, archivistico e da quant'altro già di proprietà dell'Istituto di cui all'art. 1 destinato a tale scopo dal Presidente pro-tempore dell'Istituto medesimo nell'atto costitutivo della Fondazione;

c) dagli altri beni mobili e immobili pervenuti o che perverranno ulteriormente alla Fondazione per effetto di eredità, legati, donazioni, elargizioni, finanziamenti e contributi di privati e di enti espressamente destinati ad incremento del patrimonio; da quelli che verranno acquisiti per conversione dell'attuale patrimonio o per effetto della destinazione di rendite a patrimonio.

Finanziamento dell'attività

Art. 7 – Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

a) del reddito del patrimonio;

b) di sussidi, donazioni, erogazioni, lasciti che pervengono alla Fondazione da enti o da privati che non siano destinate ad incremento del patrimonio;

c) di contribuzioni dello Stato o di enti pubblici;

d) di altri proventi eventualmente conseguenti all'attività istituzionale;

e) dei risultati di raccolte fondi condotte ai sensi art. 7 d.lgs 117/2017 e relative norme attuative.

Bilancio annuale

Art. 8

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione approva, insieme ad una Relazione sull'attività svolta a cura del Direttore, il bilancio consuntivo redatto e pubblicato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 e ss. del d.lgs. 117/2017, previa sua approvazione, per quanto di sua competenza, da parte del Collegio di controllo e revisione. Il Consiglio approva il bilancio preventivo del successivo esercizio, previa approvazione, per quanto di sua competenza, da parte del Collegio di controllo e revisione, entro il 30 novembre dell'anno precedente. Qualora ricorrano particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi, per la approvazione del bilancio, del maggior termine di sei mesi.

Ove ne occorran i presupposti, la Fondazione ottempera quanto richiesto dalla disciplina vigente in tema di bilancio sociale.

Libri obbligatori

Art. 9

La Fondazione tiene, oltre ad ogni libro o registro richiesto dalla normativa vigente:

- a. il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b. il libro delle adunanze della Giunta esecutiva, se nominata;
- c. il libro del Comitato scientifico;
- d. il libro del Collegio di controllo e revisione.

Il libro di cui alla lettera a) è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto

da 11 consiglieri così formato:

- a) 3 Consiglieri designati dall'U.C.E.I., di cui uno su proposta della U.G.E.I. – Unione Giovani Ebrei d'Italia;
- b) 1 Consigliere designato dalla Comunità Ebraica di Milano;
- c) 1 Consigliere designato dalla Comunità Ebraica di Torino;
- d) 1 Consigliere designato dalla Comunità Ebraica di Roma;
- e) 2 Consiglieri designati a maggioranza dai dipendenti e "collaboratori" della Fondazione così come determinati ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, scelti tra personalità della cultura ebraica che non siano dipendenti o "collaboratori" della Fondazione;
- f) 3 Consiglieri cooptati a maggioranza assoluta dei membri che vi procedono e con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Durata in carica del Consiglio

Art. 11 – Il Consiglio entra in carica una volta nominati i consiglieri di cui all'art. 10 a), b), c), d), ed e), i quali provvedono a cooptare nel termine più breve possibile i consiglieri di cui all'art. 10 f).

Il Consiglio resta in carica per quattro anni.

Nel caso che vengano a cessare per qualche ragione, durante il quadriennio, alcuni dei consiglieri designati ai sensi dell'art. 10 a), b), c), d), ed e), gli enti o le persone cui spetta la nomina dei consiglieri così cessati provvedono a designare i sostituti su invito del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio provvede anche in corso della carica alla sostituzione, mediante cooptazione, di consiglieri cooptati che siano cessati.

Tutti i consiglieri decadono contemporaneamente al compimento del quadriennio di durata in carica del Consiglio in qualsiasi momento siano venuti a farne parte.

Il Consiglio resta comunque in carica anche dopo scaduto il quadriennio, fino all'entrata in carica del nuovo Consiglio.

I consiglieri possono essere riconfermati.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni del loro ufficio.

Funzionamento del Consiglio

Art. 12 – Il Consiglio è convocato dal Presidente, previo tempestivo avviso scritto di convocazione inviato anche per mezzi telematici con l'indicazione dell'ordine del giorno descrittivo degli argomenti da trattare, in via ordinaria almeno tre volte all'anno ed inoltre ogni volta che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando venga richiesto al Presidente da almeno un terzo dei membri in carica.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza anche con mezzi di comunicazione a distanza di almeno la metà dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti salvo che il presente Statuto non preveda delle maggioranze più elevate.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Presidente, uno o più Vice Presidenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal o da uno dei Vice Presidenti designato dal Consiglio o, in mancanza, dalla persona dal Consiglio stesso designata.

Alle riunioni di Consiglio partecipa senza diritto di voto ma con facoltà di proposta il Direttore.

Il Consiglio invita a presenziare permanentemente o anche con criteri di turnazione alle sue riunioni fino a due rappresentanti dei dipendenti e/o dei "collaboratori", scelti tra i medesimi, senza diritto di voto. Essi devono allontanarsi quando il Consiglio lo richieda in ragione della riservatezza dei temi da trattarsi.

Il Consiglio adotta l'assetto organizzativo della Fondazione curandone l'aggiornamento in funzione delle esigenze operative.

Il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica adotta un regolamento per il suo funzionamento.

Il consigliere che non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dalla carica.

Poteri del Consiglio

Art. 13 -Spetta al Consiglio, nel perseguimento degli scopi della Fondazione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del suo patrimonio con i più ampi poteri; la buona amministrazione del patrimonio; la promozione e l'organizzazione della sua attività; il reperimento dei fondi a tal scopo necessari; l'erogazione dei mezzi raccolti; la nomina del Direttore e la istituzione o risoluzione di rapporti di lavoro o collaborazione.

Il Consiglio approva bilancio preventivo e consuntivo ai sensi del precedente art. 8, nonché entro il mese di novembre un programma di attività per l'anno solare successivo.

Il Consiglio assicura il rispetto delle norme civili e tributarie, in particolare di quelle applicabili alle

ONLUS in materia di redazione di scritture e documenti contabili e patrimoniali, di conservazione delle scritture stesse e della relativa documentazione.

Il Consiglio su proposta del Presidente ed a maggioranza assoluta dei propri membri in carica:

- delega proprie attribuzioni ad una Giunta esecutiva composta dal Presidente stesso e da alcuni suoi componenti;
- può delegare proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione o affidare incarichi speciali al Presidente, al o ai Vice Presidenti e/o a uno o più suoi componenti.

Il Consiglio non può comunque delegare le incombenze previste dall'art. 8, la nomina e la revoca del Direttore, l'accettazione di lasciti ed eredità.

Il Consiglio per il più efficace svolgimento dei propri compiti può nominare Comitati ed organi consultivi od istruttori con la partecipazione anche di soggetti che non facciano parte del Consiglio. In ogni caso nomina un comitato consultivo per la gestione finanziaria e del patrimonio.

Spetta al Consiglio determinare i criteri in base ai quali coloro che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o di collaborazione prolungata vengono considerati "collaboratori" della Fondazione ai soli fini del presente Statuto.

Presidente

Art. 14

Al Presidente spetta curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta, sovraintendere alla attività e alla governance della Fondazione, intrattenere rapporti istituzionali e le relazioni esterne della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio a norma del presente Statuto.

In caso di sua assenza o impedimento esso è sostituito a tutti gli effetti, ed anche per la rappresentanza legale di cui all'art. 17, dal Vice Presidente o da quello tra i Vice Presidenti a ciò designato dal Consiglio all'atto della nomina di un secondo Vice Presidente.

Al Presidente spetta la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni di Consiglio e Giunta ed assicurare adeguata e tempestiva informazione ai consiglieri. Spetta altresì al Presidente curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporsi, previa approvazione della Giunta, al Collegio di controllo e revisione ai sensi dell'art. 8.

Comitato Scientifico

Art. 15 – Il Consiglio può nominare un Comitato Scientifico, composto da esperti, in numero tra cinque e nove, oltre al Presidente e al Direttore quali membri di diritto, con funzioni consultive per assisterlo nelle decisioni relative alle attività di carattere storico, pubblicistico e di ricerca della Fondazione, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento. Il Comitato, tramite il Presidente o il Direttore, riferisce con cadenza annuale sull'attività svolta.

Direttore

Art. 16

Il Direttore è nominato a maggioranza assoluta dei suoi membri dal Consiglio di amministrazione che stabilisce natura, qualifica, durata dell'incarico.

Il Direttore secondo le linee delineate dal Consiglio e dalla Giunta e nel rispetto dei compiti del Presidente è il responsabile operativo della Fondazione, sovrintende all'attività scientifica ed è investito di ogni altro potere attribuitogli dal Consiglio di amministrazione.

Il Direttore è responsabile della conservazione, catalogazione e dell'inventario del patrimonio librario e archivistico della Fondazione.

Rappresentanza legale

Art. 17 – La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma singola al Presidente, il quale avrà quindi facoltà di stipulare in nome e per conto della Fondazione contratti bancari, con fornitori, somministratori di utenze, ecc.

La rappresentanza legale spetta pure con le modalità e per le competenze stabilite all'atto della nomina al Direttore.

Il Consiglio di amministrazione può investire della rappresentanza legale consiglieri cui abbia delegato poteri.

Collegio di controllo e revisione

Art. 18 – Il Collegio di controllo e revisione è composto di tre membri effettivi e due supplenti. I suoi membri sono nominati dall'U.C.E.I tra persone che abbiano le qualifiche richieste dalla normativa applicabile del Terzo Settore. I membri del Collegio durano in carica quattro esercizi e scadono con l'approvazione da parte del Consiglio del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica.

La cessazione dei membri del Collegio per scadenza ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostruito.

I membri del Collegio sono rieleggibili.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui fini e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001 ove applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio esercita compiti di monitoraggio nell'osservanza delle finalità istituzionali della Fondazione, con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7, 8, d.lgs.

117/2017. Attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità delle disposizioni del d.lgs.

117/2017 e delle norme ad esso applicabili, e di ciò viene dato atto nel bilancio consuntivo. I

membri del Collegio di controllo e revisione assistono alle adunanze del Consiglio di

Amministrazione. Possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e controllo, oltre ad effettuare accertamenti periodici, chiedere ai componenti il Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento dell'attività o su determinate operazioni. Hanno ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia. Il Collegio esercita di regola anche il controllo contabile, salva la facoltà di deferire nei limiti della normativa vigente il controllo contabile a separati organi.

Ai membri del Collegio di controllo e revisione spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico loro conferito. Si applicano, per quanto non previsto nel presente statuto né nella normativa applicabile, le disposizioni, in quanto compatibili, dettate per il collegio sindacale di società per azioni, salve le disposizioni normative a carattere speciale applicabili alla Fondazione.

Il Collegio riferisce con relazione annuale oltre che al Consiglio di Amministrazione all'U.C.E.I.

Rapporto con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (U.C.E.I.)

Art. 19 – In ragione del suo carattere ebraico, la Fondazione C.D.E.C. è soggetta alla vigilanza dell'U.C.E.I. ai sensi dell'art. 38 dello Statuto dell'Ebraismo italiano di cui all'art. 20 della L. 8.3.1989 n. 101. A tale scopo il Consiglio della Fondazione e per esso il Presidente tiene informata l'U.C.E.I. della composizione del Consiglio e delle relative variazioni, trasmette all'U.C.E.I. il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e il programma di attività e la relazione annuale.

La Fondazione mantiene gli opportuni contatti con l'U.C.E.I. per il miglior svolgimento delle proprie attività e al fine di ricercare il coordinamento reciproco.

Essa si consulta con l'U.C.E.I. nel caso in cui sorgessero difficoltà nell'espletamento delle proprie attività.

L'U.C.E.I. ha diritto di ottenere dalla Fondazione ogni opportuna informazione sulla sua attività e la sua gestione economica, può promuovere i provvedimenti previsti dalla legge nell'interesse di questa.

La Fondazione C.D.E.C. sviluppa gli opportuni contatti con le Comunità ebraiche italiane per informarle della sua attività e sviluppare iniziative su tematiche di interesse comune.

Vigilanza

Art. 20 – La Fondazione è soggetta alla vigilanza prevista dalla disciplina degli Enti del Terzo Settore e, in difetto di iscrizione al relativo registro, a quella prevista per le fondazioni.

Modifiche di Statuto

Art. 21 – Ogni modifica del presente Statuto è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è soggetta alla approvazione dell'U.C.E.I.; nonché delle altre approvazioni

eventualmente previste dalle leggi vigenti. Le modifiche entrano in vigore con il deposito dello statuto modificato negli uffici pubblici o nei Registri previsti per la Fondazione.

Trasformazione ed Estinzione

Art. 20 – Ove si manifestassero situazioni che rendessero inopportuna e difficile la prosecuzione dell'attività della Fondazione e/o il perseguimento da parte sua degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto il Consiglio potrà deliberare, d'intesa con l'U.C.E.I., le opportune trasformazioni o anche l'estinzione della Fondazione. In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto ai sensi dell'art. 10, lettera (f) del Decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e ora dell'art. 8 d.lgs. 117/2017 ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale designata dall'U.C.E.I. che abbia scopi affini a quello della Fondazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23.12.1996, n. 662, ad ogni altro parere all'uopo ricevuto dalla normativa vigente, o, dopo l'assunzione della qualifica di ETS ad altro Ente del Terzo Settore. In caso di estinzione i liquidatori della Fondazione saranno nominati dall'U.C.E.I.

Rinvio alla legge

Art. 23 – Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Norma transitoria

Con e per la iscrizione nel Registro Nazionale Unico degli Enti del Terzo Settore:

- a) la prima parte dell'art. 1 assumerà il seguente tenore: "È istituita in Milano la Fondazione "Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea C.D.E.C. – (E.T.S.)", Ente del Terzo Settore;
- b) l'ultimo comma dell'art. 4 assumerà il seguente tenore: "La Fondazione usa in ogni suo segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico la locuzione: "Ente del Terzo Settore" e/o l'acronimo "ETS" ai sensi di legge;
- c) ogni riferimento alla figura dell'ONLUS ed alla relativa disciplina si intenderà riferita agli Enti del Terzo Settore e relativa disciplina.

Copia conforme all'originale. Ultima registrazione effettuata il 21 dicembre 2018 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 517 della pag. 896 del volume 3°

